

Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23-25 settembre 2019, ha approvato le determinazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020, riguardanti i compensi in favore degli avvocati e procuratori, i patroni stabili laici, i giudici laici, i difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, gli uditori laici e assessori laici operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, i criteri di remunerazione per i sacerdoti operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

Le determinazioni, promulgate dal Presidente della CEI in data 3 dicembre 2019, prot. n. 768/2019, entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Si riportano di seguito:

- il decreto di promulgazione delle determinazioni;*
- il testo delle determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.*

Decreto di promulgazione
delle determinazioni riguardanti i
Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 768/2019

Il Presidente

- viste le determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, nella sessione del 23-25 settembre 2019;
- ai sensi dell'articolo 27, lettera a) dello statuto e dell'articolo 72 del regolamento della CEI,

emana il seguente
DECRETO

Le determinazioni riguardanti i compensi in favore degli avvocati e procuratori, i patroni stabili laici, i giudici laici, i difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, gli uditori laici e assessori laici operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, i criteri di remunerazione per i sacerdoti operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-25 settembre 2019, sono promulgate, nel testo allegato al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* e sul sito istituzionale della CEI (www.chiesacattolica.it) ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Roma, 3 dicembre 2019

Gualtiero Card. Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
Presidente

✘ Stefano Russo
Segretario Generale

DETERMINAZIONI CIRCA I COMPENSI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI OPERANTI NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9 § 1 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa i compensi in favore degli avvocati e procuratori.

a. Gli onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale, concordati tra i patroni e i propri assistiti, sono indicati in un preventivo sottoscritto anche dalla parte (o dalle parti se concordi), secondo modelli adottati da ciascun Tribunale.

b. L'importo degli onorari degli avvocati e dei procuratori è stabilito nel rispetto della seguente tabella:

		minimo	massimo
Onorario per il patrocinio nel processo di primo grado			
	Consulenza e studio ¹	€ 0,00	€ 250,00
	Fase introduttiva, con raccolta ed esame degli elementi probatori, fino alla incardinazione della causa o alla costituzione della parte convenuta (sono comprese in questa fase le attività per la riassunzione della causa)	€ 480,00	€ 650,00
	Fase istruttoria fino al decreto di conclusione in causa (in questa fase sono comprese le cause incidentali e le rogatorie)	€ 640,00	€ 1.200,00
	Fase dibattimentale fino al provvedimento con il quale termina il giudizio di primo grado	€ 480,00	€ 900,00
	Totale	€ 1.600,00	€ 3.000,00
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato) nel processo di primo grado		€ 350,00	
Onorario per il patrocinio nel processo di secondo grado con rito ordinario		€ 650,00	€ 1.300,00
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato) nel processo di secondo grado con rito ordinario		€ 350,00	

¹ Tale onorario, nell'eventuale prosieguo della causa, è da considerarsi come acconto.

- c. Nel caso in cui il processo in appello venisse definito secondo quanto previsto dal can. 1680 § 2, la determinazione del compenso a consuntivo (cfr Norme, art. 7 § 5) è pari ad un terzo del compenso preventivato per l'intero giudizio di secondo grado.
- d. Per il processo più breve, l'agevole individuazione di argomenti particolarmente evidenti che rendono manifesta la nullità (cfr can. 1683) può costituire un criterio per l'ordinaria applicazione della metà degli importi delle tariffe.
- e. I compensi sono comprensivi delle spese generali; rimangono esclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, nonché le spese vive, se previamente concordate e documentate, e quelle ammesse ai sensi dell'art.7 § 4 delle Norme.
- f. Le presenti determinazioni si applicano alle cause introdotte dal 1° gennaio 2020.

[omissis]